

QUESITO 1

Con riferimento alle figure aggiuntive del gruppo di lavoro, riportate all'interno dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica al punto B.1, si chiede se le stesse:- in analogia alle figure minime, debbano configurarsi quali appartenenti all'organigramma del concorrente e quindi essere socio, amministratore, dipendente o collaboratore stabile su base annua dello stesso;- ovvero, se possano configurarsi quali professionisti esterni legati da rapporto di consulenza occasionale con il concorrente, con eventuale presentazione di lettera di impegno a supportarlo nell'esecuzione delle prestazioni, e senza necessità di un loro ingresso nel RTP.

RISPOSTA 1

Come indicato al paragrafo 7.3 lett n) del disciplinare per le persone fisiche che compongono il gruppo di lavoro minimo (Coordinatore del gruppo di lavoro, Responsabile Linea d'Azione A e Responsabile Linea d'Azione B), che apportano pertanto la quota di requisito ivi previsto, è richiesto che coincidano con l'operatore economico che partecipa alla gara (ad esempio nel caso di r.t. di professionisti singoli) o essere parte dell'operatore economico in quanto soggetti inseriti nell'organigramma dello stesso, allo scopo il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al 15.3 del disciplinare stesso, il nominativo, la qualifica professionale del professionista incaricato, il rapporto giuridico con l'operatore economico che partecipa.

Per contro, con riferimento alle figure aggiuntive del gruppo di lavoro, quindi le figure professionali ulteriori rispetto al gruppo minimo, riportate all'interno dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica al punto B.1 non è necessario che si configurino quali appartenenti all'organigramma del concorrente potranno pertanto anche configurarsi quali professionisti esterni legati da rapporto di consulenza occasionale con il concorrente, senza necessità di un loro ingresso nel RTP;

Si segnala infine che, così come declinato al citato sub- criterio di valutazione B1, uno dei criteri motivazionali cui la commissione si atterrà nella valutazione della struttura operativa offerta dal concorrente sarà anche quello della tipologia del rapporto e delle relazioni tra i componenti il gruppo di lavoro e l'operatore economico.

QUESITO 2

Con riferimento al Mod. 6 Schede Servizi, si segnala che lo stesso fa erroneamente riferimento a "soggetti di cui all'art. 46 del Codice Appalti", e non a "soggetti di cui all'art. 45" come la restante documentazione di gara. SI chiede di confermare la possibilità di modificare il modulo in tal senso. Distinti Saluti

RISPOSTA 2

Si conferma che la forma di partecipazione dell'operatore economico deve intendersi riferita alle forme previste di cui all'art. 45 del codice come previsto nella restante documentazione di gara, sarà pertanto possibile per gli operatori economici modificare in tal senso il Mod 6.